

N. 1377/14 R.G.N.R.
N. 3642/14 R.G.I.P.



TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI

Giudice per le indagini preliminari

DECRETO DI ARCHIVAZIONE

Il Giudice per le indagini preliminari, dr. Luca De Ninis,
letta la richiesta di archiviazione formulata dal PM nel procedimento in oggetto;

Ritenute condivisibili le argomentazioni svolte dal PM nella richiesta di archiviazione;
 Ritenuto che, dagli atti di indagine, è emerso che:

- il fatto non sussiste;
- difetta la prova dell'elemento oggettivo del reato;
- difetta la prova dell'elemento soggettivo del reato;
- difetta la querela;
- la querela è tardiva
- il reato è estinto per
 - prescrizione
 - oblazione
 - remissione di querela
 - morte del reo
 - sanatoria ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 758/94;
- il fatto ha rilevanza esclusivamente civilistica;
- il fatto non è previsto dalla legge come reato;
- il fatto non integra alcuna ipotesi di reato;
- la persona indagata non ha commesso il fatto;
- la persona indagata non è punibile ex art. 649 c.p.;

PROCURA DELLA REPUBBLICA CHIETI
- 1 LUG. 2015
N. ORE

PQM

Visto l'art.409 c.p.p. dispone l'archiviazione del presente procedimento disponendo la restituzione degli atti al PM.;

visto l'art.106 disp.att.cpp autorizza il PM al rilascio di copie, estratti e certificazioni relative al procedimento.

- Atti al Prefetto per quanto di competenza
- Confisca e distruzione di quanto in sequestro
- Confisca di quanto in sequestro
- Restituzione di quanto in sequestro

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti.

Chieti, 26/6/15

Depositato in cancelleria

di

Il Giudice
(dr. Luca De Ninis)

L'ASSISTENTE
Luciana FUCALONE



PROCURA della REPUBBLICA
presso il Tribunale di **CHIETI**

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE
-artt. 408 c.p.p., 125 disp. att. c.p.p. -

Al Sig.
Giudice per le indagini
Preliminari
TRIBUNALE - S E D E

Il Pubblico Ministero, letti gli atti del presente procedimento iscritto al R.G.N.R. in data 3.3.2014, nei BACCILE Gennaro, indagato per il delitto p. e p. dall'art. 595, commi 1 e 3, c. p.

o s s e r v a :

l'espressione usata sul proprio blog "S.O.S. Utenti" dall'indagato, a commento dell'articolo del "Sole 24 Ore" a firma di Lucilla Incorvati, "... *al fine di evirare facili speculazioni a danno degli utenti bancari per conto di sedicenti esperti senza scrupoli...*" è da inserire nel contesto della critica che BACCILE Gennaro rivolge ad un preciso passo dello scritto, evidenziato e nuovamente indicato in un filmato in cui è ritornato sull'argomento. Si tratta dell'interpretazione della sentenza della Cassazione Civile, Sez. I, № 350/2013 cui si attribuisce l'affermazione, con una sintesi che il commentatore ritiene fuorviante, in base alla quale il tasso usurario sarebbe dato dalla sommatoria degli interessi corrispettivi pattuiti con il mutuatario e gli interessi di mora.

Ebbene, in prima battuta si rileva come n'espressione contestata, deve essere ricondotta all'esercizio del diritto di critica giornalistica che, per sua stessa natura, ammette l'uso di un linguaggio caustico, di tono censorio, purché non trasmodi in un attacco alla persona, del tutto avulso dal contesto dell'argomento oggetto di discussione

¹. Nel caso di pecie, però l'aspetto saliente della vicenda, è nella riconducibilità delle espressioni ritenute diffamatorie alla SDL CENTROSTUDI S.r.l., amministrata dal querelante, e che il difensore della parte vincitrice nel giudizio ha citato come proprio consulente. Orbene, appare pacifico che nello scritto apparso sulla "rete" BACCILE Gennaro censuri la sintesi frettolosa dell'articolo comparso sul prestigioso quotidiano economico. Tanto si evince dall'esordio dello scritto oggetto della querela: "*Continuano a essere diffuse con Sole 24 Ore, in "Plus24", notizie false riferibili alla usuraria dei contratti di mutuo*"; si evince dal corpo dello stesso scritto che precede l'espressione ritenuta diffamatoria: "*Il prestigioso quotidiano confonde (o si fa forse confondere dagli esperti che intervista, senza controllare le dichiarazioni rilasciate in materia) la somma del tasso corrispettivo con la maggiorazione o spread ...*".

Inoltre, il passo dell'articolo non condiviso dall'indagato (e debitamente evidenziato sul foglio del quotidiano) afferisce alle conclusioni proprie dell'articolista e non certo alla consulenza di parte della SDL CENTROSTUDI S.r.l., consulenza - a dire del legale intervistato - risultata determinante per l'affermazione di principio della Suprema Corte e che, nella sua corretta interpretazione, è condivisa dallo stesso BACCILE Gennaro.

Infine, il filmato inserito nel *blog* dall'indagato appare una pedissequa riproposizione degli stessi temi dell'articolo scritto esaminato dove la SDL CENTROSTUDI S.r.l. è citata dall'indagato solo per rispondere ad una critica a lui rivolta con linguaggio altrettanto sferzante ed ancora una volta, nel commento di BACCILE Gennaro, si evince che la censura dello scritto apparso sul *blog* era rivolto alla sintesi della giornalista o dell'esperto di cui si era servita ma non certo al querelante o alla sua società di consulenza.

¹ In tema di diffamazione a mezzo stampa, la sussistenza dell'esimente del diritto di critica presuppone, per sua stessa natura, la manifestazione di espressioni oggettivamente offensive della reputazione altrui, la cui offensività possa, tuttavia, trovare giustificazione nella sussistenza del diritto di critica, a condizione che l'offesa non si traduca in una gratuita ed immotivata aggressione alla sfera personale del soggetto passivo ma sia contenuta (requisito della 'continenza) nell'ambito della tematica attinente al fatto dal quale la critica ha tratto spunto, fermo restando che, entro tali limiti, la critica, siccome espressione di valutazioni puramente soggettive dell'agente, può anche essere pretestuosa ed ingiustificata, oltre che caratterizzata da forte asprezza. (Fattispecie in cui un consigliere regionale aveva affermato in intervista rilasciata a un quotidiano - con riferimento alla scarcerazione di numerosi stranieri arrestati per violazione della legge sugli stupefacenti - "non è la prima volta che a Bergamo si butta all'aria per cavilli burocratici un lavoro di mesi delle forze dell'ordine" e " a questo punto certi magistrati, anziché pensare a resistere, resistere, resistere dovrebbero pensare a lavorare, lavorare, lavorare", aggiungendo l'invito a riflettere "tra uno sciopero e l'altro sullo stato d'animo dei cittadini residenti nella zona interessata allo spaccio di stupefacenti). (Sez. 5, n. 3047 del 13/12/2010 - dep. 27/01/2011, Belotti e altri, Rv. 249708)


Tanto premesso, visti gli artt. 408 c.p.p. e 125 disp. att. c.p.p.,

CHIEDE

che venga disposta l'archiviazione del presente procedimento e la restituzione degli atti all'Ufficio.

Ai sensi dell'art. 408, commi 2 e 3, c.p.p., manda alla Segreteria per l'avviso della presente richiesta alla persona offesa MINOIA Pietro, legalmente domiciliata, ai sensi dell'art. 33, disp. att. c. p. p., presso il difensore Avv. Biagio Riccio.

Chieti, li 28.4.2015



Il Pubblico Ministero
Dott. Giuseppe Falasca



stessa
possa,
n una
della
entro
stuosa
armato
azione
oro di
sisterè
o stato
- dep.